NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONTRO I DANNI

Art. 79

Estensione dell'esercizio: necessità di preventivo adeguamento alle disposizioni sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia

Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica non possono estendere la loro attivita' a nuovi rami di assicurazione o ad altri territori se non si siano integralmente conformate agli obblighi derivanti dalle disposizioni relative al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia. Tuttavia, le imprese che si trovino nelle condizioni indicate nel quarto comma dell'articolo 78 possono, sino al 31 luglio 1983, estendere la loro attivita' a nuovi rami anche se non abbiano ancora costituito la quota di garanzia nell'ammontare richiesto dal secondo comma dell'articolo 41. La disposizione del primo comma si applica anche alle imprese con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea per l'estensione dell'attivita' a nuovi rami di assicurazione.

Versione in vigore dal 11 luglio 1978, non più in vigore dal 22 novembre 1986 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Estremi	Legge 10 giugno 1978, n. 295
Titolo	VII — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-contro-i-danni/art-79-estensione-dell-esercizio-necessita-di-preventivo-adeguamento-alle/

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it